

Proc. n. 488/2015 R.G.A.C.



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA  
Prima Sezione Civile  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al **numero 488/2015 R.G.A.C.**, assunta in decisione senza termini all'udienza del 27 gennaio 2022, vertente tra:

• [REDACTED] S.r.l. p. i.v.a. [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] cod. fisc. [REDACTED] in proprio elettivamente domiciliate in Reggio Calabria, alla Via [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] dal quale sono rappresentate e difese giusta procura stesa in calce all'atto di citazione in opposizione;

**-Opponenti-**

**CONTRO**

• [REDACTED] [REDACTED] cod. fisc. [REDACTED] rappresentato e difeso con facoltà anche separate dagli avv.ti [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] giusta procura allegata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED]

**-Opposto-**

**Udienza di precisazione delle conclusioni (27 gennaio 2022):**

I procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nelle note conclusive depositate telematicamente e chiedevano che la causa fosse decisa senza termini.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**



1.- Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13 febbraio 2015, la Sig.ra \_\_\_\_\_ in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società \_\_\_\_\_ S.r.l., conveniva in giudizio il Sig. \_\_\_\_\_ proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1114/2014, emesso in data 12 dicembre 2014 dal Tribunale di Reggio Calabria, che ingiungeva loro di pagare, in favore dell'opposto, la somma di euro 50.283,83, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo, nonché le spese e le competenze della procedura pari ad euro 1286,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali. Deduceva che detta ingiunzione di pagamento era infondata ed illegittima ed andava, dunque, revocata per i seguenti motivi.

In prima battuta, rispetto all'ingiunzione di pagamento rivolta alla signora \_\_\_\_\_ in proprio, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, osservando che la richiesta di pagamento era stata avanzata sulla base di un contratto di prestazione d'opera professionale, *recte* quello posto da controparte a base dell'istanza monitoria, datato 11 ottobre 2013, la cui sottoscrizione, apposta in calce al documento, non le apparteneva né in proprio né nella sua qualità di rappresentante legale della \_\_\_\_\_ S.r.l. e, pertanto, la disconosceva in quanto non sua.

In seconda battuta, denunciava la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto dei requisiti richiesti dall'art. 633 c.p.c. e, quindi, per incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito. Asseriva che: con atto di nomina dell'11.12.2013, sottoscritto dal Sig. \_\_\_\_\_ delegato della società con potere di firma, la \_\_\_\_\_ S.r.l. aveva conferito al Dott. \_\_\_\_\_ l'incarico di rappresentarla, nella qualità di perito, nell'ambito della controversia insorta tra la medesima e la \_\_\_\_\_ in relazione al sinistro da evento atmosferico occorso in data 11.10.2013 coperto, per i danni, dai contratti di assicurazione n. 7272101065367 e 7272100631759; non solo disconosceva la firma riportata in calce al contratto di prestazione d'opera, che non aveva sottoscritto né in proprio né nella qualità, ma contestava anche le clausole in esso contenute, giammai concordate; gli unici accordi verbali intervenuti tra la \_\_\_\_\_ S.r.l. e il dott. \_\_\_\_\_ prevedevano che, per l'espletamento dell'incarico di perito, l'opposto avrebbe percepito, ad avvenuta liquidazione del risarcimento un importo pari al 10% di quest'ultimo; per altro, la società assicuratrice \_\_\_\_\_ non soltanto non aveva ancora provveduto a corrispondere alcun pagamento in favore dell'opponente, ma, anzi, aveva nei suoi confronti promosso due distinti giudizi (recanti numeri R.G. 2564/2014 e 2587/2014), pendenti davanti al Tribunale di Reggio Calabria, aventi rispettivamente ad oggetto "*l'impugnazione del verbale conclusivo dell'arbitrato di cui era parte il dott. \_\_\_\_\_ in qualità di perito*" e "*l'opposizione al D.I. emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in favore della \_\_\_\_\_ S.r.l. per il*



*pagamento delle somme dovute, in base al verbale conclusivo di arbitrato di cui sopra, dalla S.p.a. in conseguenza del sinistro del 11.10.2013*"; il credito azionato dal Dott.

in sede monitoria era, pertanto, allo stato incerto e non liquido, oltretutto, in quanto sottoposto alla condizione non ancora avveratasi dell'effettivo pagamento del risarcimento da parte della compagnia assicuratrice, inesigibile; per altro, non sussistendo tra le parti alcun valido contratto di prestazione d'opera, il Dott.

al fine di attivare - pur sempre in violazione degli accordi intercorsi - un giudizio monitorio per la riscossione di un credito derivante da prestazione professionale, avrebbe dovuto emettere fattura, accompagnata da estratto autentico di scritture contabili e parte dell'ordine professionale di appartenenza. Deduceva ulteriormente che, in ogni caso, fermo restando l'operato disconoscimento del contratto prodotto da controparte, la pretesa creditoria del [redacted] era infondata anche alla stregua di una corretta interpretazione dello stesso contratto: invero, il riferimento contenuto in contratto alla esigibilità del credito "*a seguito della sottoscrizione dell'atto di definizione dei periti o del processo verbale conclusivo di determinazione e/o liquidazione danni*" implicava che il Dott. [redacted] avrebbe avuto diritto al compenso ivi pattuito soltanto

laddove la definizione della controversia fosse avvenuta in sede non contenziosa, e cioè soltanto nell'ipotesi in cui la compagnia assicuratrice avesse accettato l'importo stimato dai Periti o determinato dal Collegio. Detta interpretazione trovava conferma anche nella facoltà, contrattualmente riconosciuta in capo all'odierno opposto, di richiedere al mandante "*a conclusione del mandato*" un atto di cessione del credito fino alla concorrenza delle somme contrattualmente pattuite, che avrebbe dovuto essere notificato alla compagnia assicurativa. Infatti, l'esercizio della suddetta facoltà presupponeva in ogni caso l'accettazione da parte della compagnia assicurativa dell'ammontare del danno determinato dal Collegio, accettazione tuttavia non intervenuta nel caso di specie.

In terza battuta, eccepiva l'erronea quantificazione e parametrizzazione del credito azionato in via monitoria. L'importo di euro 50.283,83 richiesto dal Dott. [redacted] risultava, invero, essere computato quale percentuale del 10% sul totale delle somme complessivamente stimate dal Collegio Arbitrale sia in relazione alla polizza n. 7272101065367 (€ 253.000,34) sia in relazione a quella recante numero 7272100743842 (€ 217.645,68). Per contro, la pretesa creditoria dell'opposto avrebbe, al più, potuto essere parametrata in base ai soli danni quantificati dai periti in relazione alla polizza n. 7272101065367. Infatti rispetto alla polizza recante n. 7272100743842 e riguardante la responsabilità civile, il collegio arbitrale aveva ricevuto mandato di procedere esclusivamente alla stima dei danni (e non anche alla liquidazione degli stessi), senza vincolo di accettazione per le parti. Chiedeva al Giudice adito, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Sig.ra [redacted] in proprio; revocare il decreto ingiuntivo opposto, in



quanto emesso in relazione ad un credito privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità e, per l'effetto, condannare il Dott. \_\_\_\_\_ al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva tardivamente (con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c.) il Sig. \_\_\_\_\_ chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o l'infondatezza del disconoscimento di firma operato dalla sig.ra \_\_\_\_\_ in quanto proveniente dal difensore e non dalla parte personalmente. Proponeva in ogni caso istanza di verifica della firma, all'uopo producendo in atti l'originale del contratto di prestazione d'opera professionale (Cfr. doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).

Contestava, poi, la ricostruzione dei fatti così come prospettata da parte opponente. In particolare, sosteneva che, recatosi presso la sede della \_\_\_\_\_ S.r.l., aveva consegnato il contratto di mandato in mani proprie del Sig. \_\_\_\_\_, figlio della Sig.ra \_\_\_\_\_ e soggetto munito del potere di firma; quest'ultimo, allontanatosi brevemente per portare il contratto alla madre, lo aveva poi riconsegnato al Dott. \_\_\_\_\_ munito, oltretutto del timbro della \_\_\_\_\_ S.r.l., anche di firma riconducibile alla Sig.ra \_\_\_\_\_. Alla luce di tale ricostruzione, due erano quindi gli scenari ipotizzabili: *“o il contratto, contrariamente a quanto sostenuto da controparte è stato firmato dalla Sig.ra \_\_\_\_\_ oppure è stato firmato da altro soggetto (del quale certamente il Sig. \_\_\_\_\_ conoscerà l'identità), che, apponendo il timbro della \_\_\_\_\_ su tutti i fogli, si è sostituito al legale rappresentante apponendone la firma e financo i timbri della società ad indicare la congiunzione materiale e la sottoscrizione medesima (per poi, cosa ancora più grave, eccepirne la falsità solo dopo l'espletamento del mandato, ovvero in sede di opposizione a decreto ingiuntivo)”*. Quindi, anche nel caso in cui fosse stata accertata la falsità della firma apposta in calce al contratto di prestazione d'opera professionale prodotto in giudizio, ciò non avrebbe potuto condurre ad escludere l'esistenza del diritto di credito, atteso che la Sig.ra \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ S.r.l., consentendo ad un *falsus procurator* di utilizzare il proprio timbro, avevano ingenerato nel Dott. \_\_\_\_\_ un incolpevole affidamento in ordine alla legittimità dell'incarico conferitogli nonché in ordine all'operatività delle clausole ivi riportate. Precisava, ulteriormente che, a seguito dell'intervenuto disconoscimento di firma ad opera di parte opponente, esaminando le firme apposte sugli atti della procedura, aveva avuto modo di constatare che le stesse *“comprese quelle in calce ai due diversi frontespizi di polizza (ricorso terzi e responsabilità civile) e alle condizioni particolari di assicurazione, sul mandato alle liti in calce all'atto avversario del presente giudizio e financo sulla concessione del credito in favore del terzo arbitro, Arch. \_\_\_\_\_ (v. allegato che si produce), tra loro*



raffrontate, sembravano diverse l'una dall'altra. Dal che deve arguirsi o è invalida l'intera procedura di determinazione del danno, posta a fondamento del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in favore della [redacted] con successivo pagamento dell'indennizzo da parte dell'ingiunta [redacted] (...), ovvero che il legale rappresentante, Sig.ra [redacted] era solita demandare la firma ad altri soggetti per poi ratificarne di fatto l'operato, salvo che nel caso di specie ove ha apposto pro domo sua, uno strumentale disconoscimento". Aggiungeva che: l'assunto avversario, secondo cui la [redacted] S.r.l. gli avrebbe conferito incarico solo con atto di nomina dei periti dell'11.12.2013, risultava documentalmente smentito; invero, il verbale di sopralluogo prodotto in atti, recante data del 29 ottobre 2013 (alla stregua degli ulteriori verbali della procedura di stima, recanti data anteriore a quella di costituzione del Collegio) attestava la presenza del Dott. [redacted] nella qualità di perito della società opponente, sin dalle prime fasi d'istruzione del sinistro; del resto, se la [redacted] S.r.l. e la Sig.ra [redacted] gli avessero conferito incarico solo con la sottoscrizione dell'atto di nomina dell'11 dicembre 2013, non avrebbe avuto alcun potere per designare – per come invece aveva fatto, concordemente con il mandatario della compagnia – il terzo perito, né si sarebbe potuto insediare, in data 9 novembre 2013, quale componente del collegio (cfr. verbale di sopralluogo del 29 ottobre 2013 – doc. n. 3 del fascicolo di parte opposta); aveva trasmesso alla [redacted] S.r.l. sollecito di pagamento del 15 ottobre 2014, ivi richiamando la fattura proforma già consegnata il 31.01.2014; la società opponente, con missiva del 16 ottobre 2014, aveva dedotto l'esistenza di un accordo asseritamente intercorso tra un loro responsabile ([redacted] coniuge della Sig.ra [redacted] e padre di [redacted]) ed il Dott. [redacted] in forza del quale il pagamento delle competenze professionali pari al 10% del risarcimento del sinistro, sarebbe stato corrisposto solo dopo che fosse stato liquidato l'indennizzo da parte della compagnia assicurativa, con la quale era ancora in corso un contezioso legale; aveva quindi provveduto ad inoltrare alla [redacted] S.r.l. ed alla Sig.ra [redacted]

[redacted] nota pec con la quale aveva contestato l'assunto avversario chiarendo che il pagamento, secondo contratto, avrebbe dovuto essere eseguito contestualmente alla consegna del processo verbale conclusivo del Collegio Arbitrale (cfr. doc. n. 4 del fascicolo di parte opposta); prima di ricorrere al Tribunale per ottenere ingiunzione di pagamento, aveva fatto valere le ragioni creditorie vantate nei confronti dell'odierna opponente mediante missiva del 22 ottobre 2015, con la quale aveva precisato che il proprio mandato si era concluso con la consegna del processo verbale conclusivo di stima dei danni e che, come da contratto, con il quale gli era stato conferito detto mandato, il preteso credito era stabilito nella misura del 10% del danno quantificato dal Collegio sicché lo stesso, oltre che liquido e certo, era anche esigibile (cfr. doc. n. 6 allegato al fascicolo di parte opposta); nella misura *de qua* doveva intendersi ricompresa non soltanto la somma liquidata sulla base della polizza



n.7272101065367, pari ad euro 253.000,34, ma anche quella quantificata in euro 217.465, 58 e relativa ai danni inerenti le garanzie prestate con polizza da “Responsabilità Civile” n. 7272100743842; alla stregua della conversazione intercorsa tra la S.r.l., il mandatario della società assicurativa ed il Collegio peritale, l’odierna opponente aveva espressamente richiesto l’espletamento dell’attività arbitrale anche in relazione alla polizza da “Responsabilità Civile”, al fine ultimo di non vedersi esposta a responsabilità di fronte ad eventuali pretese di terzi per la propria posizione di affidataria delle autovetture danneggiate (cfr. nota trasmessa all’ing. al terzo arbitro e al dott. - doc. n. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta); invero, la s.r.l., con lettera del 24.10.2013, aveva provveduto ad integrare la denuncia di sinistro ed ai fini della determinazione del danno demandato al Collegio aveva richiamato anche la polizza relativa alla responsabilità civile. Evidenziava, infine, che la S.r.l. aveva ricevuto dalla (oggi ) il pagamento, a titolo di indennizzo, della somma di euro 238.000,34, senza tuttavia corrispondergli il 10%, a suo stesso dire, dovuto su tale importo quale corrispettivo unilateralmente riconosciuto al proprio perito, odierno opposto. Nel merito chiedeva al Giudice di rigettare l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto; di riconoscere, in ogni caso, la tenutezza degli opposenti al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa *“a titolo di compensi professionali, che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria”*. Con il favore delle spese e competenze di lite.

All’udienza di comparizione dell’11 giugno 2015, il procuratore di parte opponente, nell’interesse della S.r.l., rappresentava che nelle more la aveva provveduto a corrispondere una prima *tranche* dell’importo da liquidare pari ad euro 238.000,00 ed offriva *banco iudicis* all’opposto *“il pagamento dell’importo del 10% pattuito per come esplicitato in atto di citazione pari ad € 19.898,37 ossia l’importo di decurtato della ritenuta di acconto di legge pari al 20% dell’imponibile”*, a mezzo di assegno n. 1055288929-06 tratto sul ed intestato al Dott. Parte opposta accettava la somma di euro 19.898,37 (che veniva consegnata *banco iudicis* a mani dell’avv. ) a titolo di acconto sul maggiore avere e chiedeva, pertanto, emettersi nei confronti dell’opposta ordinanza di ingiunzione ex art. 186 bis o ex art. 186 ter per il pagamento del credito residuo pari ad euro 30.384,46.

Il GOT, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 11 giugno 2015, con ordinanza del 20 gennaio 2016 *“considerato che*  
- *la somma in relazione alla quale vengono richieste le ordinanze di cui sopra* (n.d.r. ordinanze di pagamento ex art. 186 bis o 186 ter c.p.c) *ammontante ad euro € 30.385, 46*



*costituisce la differenza tra il totale del credito azionato in monitorio e la somma offerta banco iudicis da controparte ed accettata dall'opposto a titolo di acconto sul maggior credito vantato;*

*- la complessiva cifra di euro 30.385, 46 è da imputarsi alla somma degli importi relativi alla polizza n. 7272100743842 nonché all'importo residuo relativo alla polizza n. 7272101065367 (cioè detratto l'importo offerto dall'opponente ed accettato dall'opposto a titolo di acconto);*

*- la somma de qua, essendo espressamente contestata da parte opponente, non può costituire oggetto di ordinanza di pagamento ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c.;*

*- la somma medesima, relativamente al solo importo residuo relativo alla polizza n. 727210106527 (recte 7272101065367) non può costituire oggetto di emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., in quanto, a parte l'assenza dei requisiti di cui al 1° comma del detto articolo sulla base delle produzioni documentali agli atti, la firma apposta sul contratto in forza del quale, secondo gli assunti di parte opposta, andrebbe quantificata la somma richiesta, viene disconosciuta da parte opponente)"*

rigettava la richiesta di emissione di ordinanza di pagamento ex art. 186 bis o 186 ter c.p.c. formulata da parte opposta e concedeva, stante la richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.

Con ordinanza del 24 giugno 2016, il G.o.t. disponeva CTU grafologica al fine di accertare la genuinità delle sottoscrizioni relative al contratto di prestazione d'opera professionale allegato al n. 2 del fascicolo dell'opposto, all'uopo nominando quale consulente la Dott.ssa

Depositata la relazione peritale, la causa veniva istruita oralmente mediante prova testimoniale ammessa con ordinanza del 12 ottobre 2017.

Esaurita l'istruttoria orale, la causa, all'udienza del 14 giugno 2018, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Nel prosieguo non veniva assegnata a sentenza per il carico di ruolo.

All'udienza del 24 giugno 2019 il procuratore di parte opponente rappresentava che i beni della S.r.l. erano stati sottoposti a sequestro di prevenzione, giusta il decreto n. 49/2019 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, Misure di Prevenzione, e, pertanto, chiedeva la concessione di un termine per consentire al Giudice preposto di provvedere alla nomina di nuovo procuratore. Preso atto di tale circostanza, non opposta dalla controparte, il GOT rinviava la causa all'udienza 5 dicembre 2019.



Alla suddetta udienza presenti i procuratori di parte opposta e l'avv.to *“per la sig.ra [redacted] parte opponente in proprio”*, compariva il Dott. *“amministratore giudiziario della [redacted] s.r.l., a ciò autorizzato dal Tribunale Misure di Prevenzione”*, il quale dichiarava che *“il credito opposto è ante sequestro, per cui ricorrono i presupposti della improcedibilità del giudizio”*. L'avv. [redacted] già procuratore della società [redacted] S.r.l., nell'interesse della Sig.ra [redacted] in proprio, rappresentava che le posizioni assunte in giudizio dalla propria assistita erano differenti, rispondendo la stessa sia in proprio che quale legale rappresentante della società [redacted] S.r.l. e chiedeva, pertanto, un termine per meglio illustrare le ragioni che avrebbero potuto giustificare una separazione delle cause, fermo restando l'inefficacia del D.I. opposto in ragione dell'intervenuto sequestro e della nomina dell'amministrazione giudiziaria. Parte opposta contestava la tesi dell'inefficacia del decreto ingiuntivo *“rilevando che dal sequestro giudiziario derivi solo l'improcedibilità”* e si associava alla richiesta di concessione di un termine per il deposito di note. Il G.o.t., preso atto dell'intervenuto provvedimento di sequestro, rinviava la causa all'udienza del 30 aprile 2020 e concedeva alle parti termine per note.

Con le note autorizzate, parte opponente, preliminarmente ribadendo la duplice posizione processuale dalla stessa assunta in giudizio (in quanto costituitasi sia in proprio sia nella qualità di rappresentante legale della [redacted] S.r.l.), eccepiva l'improcedibilità ex art. 55 del D.lgs. 159/2011 della sola domanda formulata nei confronti della sig.ra [redacted] nella qualità di legale rappresentante della [redacted] S.r.l.

All'udienza del 4 febbraio 2021, celebrata davanti alla scrivente, subentrata nel ruolo istruttorio a novembre 2020, presenziavano in giudizio gli amministratori giudiziari della [redacted] S.r.l., [redacted] i quali rappresentavano che l'intero patrimonio della società opponente era stato sottoposto a sequestro preventivo, ivi comprese polizze ed indennità.

Con ordinanza del 14 giugno 2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 febbraio 2021, questa Giudice:

*“ - rilevato che malgrado la presenza sin dall'udienza del 5 dicembre 2019 del dott. [redacted] amministratore giudiziario (assieme alla dott.ssa [redacted] della [redacted] s.r.l., soggetta a sequestro di prevenzione, non risulta alcuna costituzione formale in giudizio della predetta amministrazione giudiziaria, mentre l'avv.to [redacted] già procuratore della società de qua, alla citata udienza è comparso nell'interesse della sola signora [redacted] in proprio;*





- rilevato che le parti hanno avuto modo di discutere e proporre difese in merito alla questione della improcedibilità del giudizio in relazione alla posizione della società sottoposta a sequestro; che il decreto ingiuntivo è stato emesso anche nei confronti della signora . in proprio, la quale ha sollevato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva;

- considerato che il decreto ingiuntivo, giusta la richiesta articolata nel ricorso monitorio, è stato emesso nei confronti della signora in proprio e quale rappresentante legale della società sottoposta a sequestro e che è possibile la decisione della controversia, in relazione ad entrambe le posizioni, senza separazione di cause”;

rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni, concedendo alle parti termine per il deposito di note difensive conclusionali.

Con le note depositate il 10 dicembre 2021 parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione o difesa:

1. In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra . in proprio per le ragioni esposte in parte motiva e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso nei suoi confronti in quanto infondato;
2. Ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità, per violazione del disposto di cui agli artt. 52,57, 59 e ss. del D.lgs 159/2011, delle domande formulate dal dott. nei confronti della sig.ra nella qualità di legale rappresentante della Srl e, per l'effetto, revocare il D.I. n. 1114/2014 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 12.12.2014, sussistendo la competenza esclusiva del Giudice Penale ad accertare il credito ante sequestro ad esso sotteso con le modalità e nei termini di cui agli artt. 52 e ss del D.lgs 159/2011;
3. In subordine, revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in difetto dei requisiti di legge e comunque infondato nel merito per le ragioni esposte in parte motiva;
4. Condannare il dott. al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito”.

Parte opposta, nelle proprie note depositate il 9 dicembre 2021, chiedeva: “In via preliminare

- rigettare l'eccezione di improcedibilità del giudizio e ogni altra connessa e diversa eccezione ex adverso dedotta;

Nel merito:

- confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine dichiarare la sussistenza del credito sotteso alla domanda monitoria;
- per l'effetto, condannare gli opposti, in solido tra loro o secondo la rispettiva responsabilità, al pagamento della somma ancora dovuta e non corrisposta al netto di quella offerta e trattenuta a titolo di acconto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.



All'udienza del 27 gennaio 2022, i procuratori delle parti si riportavano alle predette conclusioni e chiedevano la decisione della causa senza termini. La causa veniva assegnata a sentenza senza termini.

**2.** – In premessa, vale la pena rammentare che l'odierno opposto ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo ponendo a suo fondamento, quale titolo del credito, un contratto di prestazione d'opera professionale del 24 ottobre 2013, con il quale, a suo dire, "riceveva dalla Sig.ra \_\_\_\_\_ in proprio e n. q. di legale rappresentante della società \_\_\_\_\_ s.r.l." mandato con rappresentanza finalizzato all'accertamento, stima e liquidazione dei danni derivanti dal sinistro da evento atmosferico che, in data 11.10.2013, aveva colpito la \_\_\_\_\_ S.r.l. - danni coperti da polizze assicurative nn. 7272101065367 e 7272100631759 emesse dalla \_\_\_\_\_ Agenzia di Reggio Calabria, oggi \_\_\_\_\_ precisando che, nel suddetto contratto, era stato specificato che il compenso pattuito in suo favore - pari al 10% del danno complessivo massimo stimato dai Periti incaricati o dal Collegio eventualmente costituito, oltre IVA da compensarsi con la ritenuta d'acconto (quest'ultima ove computabile per legge) e contributo previdenziale - sarebbe stato corrisposto a compimento delle attività previste e che il mandato era da intendersi irrevocabile ed irrinunciabile.

**3.** – Tanto premesso, avuto riguardo al sopraggiunto, *recte* nel corso del processo, sequestro di prevenzione della totalità delle partecipazioni della società \_\_\_\_\_ S.r.l. va dichiarata l'improcedibilità della domanda monitoria in relazione alla posizione di quest'ultimo soggetto giuridico, con conseguente revoca per inefficacia del decreto opposto ingiunto nei suoi confronti.

**3.1** - In particolare va rilevato che parte opponente, ribadendo e precisando quanto già dedotto e documentato nelle precedenti difese scritte, con le note conclusive autorizzate, depositate il 10 dicembre 2021, ha puntualizzato che "il Tribunale di Reggio Calabria, sez. Misure di Prevenzione, con decreto n. 3/2019 R.G.M.P. - 13/2019 emesso il 04.02.2019 nonché successivi decreti integrativi n. 41/2019 e 49/2019 ha sottoposto a sequestro di prevenzione, ex art. 20 Dlgs 159/2011, l'intero capitale sociale, le quote ed ogni bene e rapporto riconducibile alla Demi Auto Srl" rammentando che, in conseguenza di ciò, "deve trovare applicazione la disciplina di cui al Dlgs 159/2011 (Codice Antimafia)".

Più precisamente, ha osservato che "Il secondo comma dell'art. 52, libro I, titolo IV ("La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali), capo I, del "Codice antimafia" (Dlgs 159/2011) rubricato "Diritti dei terzi", dispone infatti che i diritti di credito dei



terzi “devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59”. I succitati articoli di legge, prevedono che prima di potersi procedere al soddisfacimento dei crediti, deve verificarsi il mancato collegamento tra l'attività illecita e il credito vantato, nonché la buona fede del creditore. La suddetta procedura di verifica, analiticamente disciplinata dal Capo II del libro I del Codice, artt. 57, 58 e 59, deve svolgersi innanzi al Giudice delegato nel procedimento in sede penale. Pertanto, il credito vantato nei confronti di società sottoposta a sequestro/confisca in base alla normativa antimafia potrà essere fatto valere solo secondo le modalità indicate dal Codice Antimafia e non secondo le ordinarie procedure. È dunque evidente come tale normativa trovi applicazione nel caso di specie in cui l'origine del credito controverso è da collocarsi temporalmente in data antecedente al sequestro. Conseguenza dell'applicazione della normativa richiamata, è l'improcedibilità della domanda formulata dall'attore sostanziale” (cfr. pag. 5 e 6 delle note depositate a dicembre 2021 da parte opponente; nello stesso senso pag. 4 e 5 delle note autorizzate versate sul canale telematico in data 8 aprile 2020).

**3.2** – Parte opponente ha versato nell'incarto processuale la seguente documentazione:

- 1) Visura rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria della \_\_\_\_\_ S.r.l., estratta dal Registro Imprese in data 17 maggio 2019, dalla quale, a pagina 5, risulta che:
  - il Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione con decreto n. 3/2019 R.G.M.P.- n.13/2019 provv. emesso in data 04/02/2019 - depositato in cancelleria in data 07/02/2019, visto l'art. 20 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, ha disposto il sequestro della quota del 50% della \_\_\_\_\_ s.r.l. intestata a \_\_\_\_\_ (partita iva 01129500805), dichiarando “la prevalenza del sequestro di prevenzione sul sequestro (oggi confisca) penale” ed all'uopo nominando quale Giudice Delegato la Dott.ssa Vincenza Bellini e quali amministratori giudiziari dei suddetti beni la Dott.ssa Mariaconcetta Tripodi e il Dott. Marcello Febert (cfr. doc. allegato n. 1 – visura camerale, versato da parte opponente sul canale telematico in data 23 giugno 2019);
  - lo stesso Tribunale, con successivo decreto di sequestro n.41/2019 (provv. depositato il 18 aprile 2019), ha disposto in via integrativa il sequestro della (restante) quota del 50% del capitale sociale della \_\_\_\_\_ s.r.l. intestata a \_\_\_\_\_ (figlia del proposto), (partita iva 01129500805) (cfr. citato allegato n. 1);
  - il Tribunale di Reggio Calabria- Sezione Misure di Prevenzione- con decreto integrativo emesso in data 8 maggio 2019, depositato in Cancelleria in data 9 maggio 2019, premettendo che era stata segnalata “la variazione formale della





beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro”

ha disposto “ad integrazione e/o precisazione del decreto n. 41/19 Provv. SEQU, il sequestro della seguente partecipazione societaria: quota del 50% del capitale sociale della srl intestata a (moglie del proposto)”.

Il decreto *de quo* precisava ulteriormente che, ai sensi dell’art. 20 cit. del D.Lgs. 159/2011, con riferimento alle partecipazioni sociali totalitarie in sequestro, la misura si estende ex lege ai conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi dell’art. 2555 e seguenti del codice civile, segnatamente *“Immobili siti nel Comune di REGGIO CALABRIA – snc piano S1, piano T-S1 e piano T-1-S1 censiti al catasto al foglio PEL/1, particelle nn. cat. F3;*

*- c/c aziendale n. .*

*- beni mobili strumentali facenti parte del patrimonio aziendale 1. SMART COUPE TARGA . 2. MERCEDES C30 TARGA 3. JEEP GRAN CHEROKE TARGA 4. PEUGEOT TARGA 5. ASIA TARGA SSANG YONG TARGA (cfr. allegato n. 2 versato sul fascicolo telematico di parte opponente in data 23 giugno 2019).*

**3.3-** Ciò posto, l’articolo 52, rubricato *“Diritti dei terzi”* che apre il Titolo *“La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali”* del D. Lgs. n. 159/2011, c.d. Codice Antimafia, al secondo comma statuisce che “I crediti di cui al comma 1”, segnatamente i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, come quello in causa, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, “devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59”.

Dette richiamate disposizioni delineano una specifica procedura che, volta a rendere possibile la soddisfazione dei creditori, prescrive, però, al fine di tutelare l’interesse pubblico, il previo accertamento ad opera del giudice delegato, oltreché dell’esistenza del credito, anche della circostanza che lo stesso non fosse strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto od il reimpiego o che, comunque, il creditore ignorasse in buona fede tale nesso di strumentalità.

Se per procedersi al soddisfacimento del credito, è necessario verificare o il mancato collegamento tra l’attività illecita ed il credito vantato o la buona fede del creditore, non potrà che essere il giudice delegato, secondo la disciplina prevista dal codice antimafia, a porre in essere tale vaglio.



Pertanto, il credito vantato nei confronti di società sottoposta a sequestro in sede di applicazione di misure di prevenzione potrà essere fatto valere soltanto secondo le modalità indicate dal codice antimafia e non secondo le procedure ordinarie, in quanto l'interesse pubblico perseguito dalla normativa antimafia deve in ogni caso essere soddisfatto, seppur con pregiudizio per il terzo titolare di un diritto di credito nei confronti della predetta società.

**3.4** -Una volta stabilito che la tutela del creditore debba avvenire secondo la procedura individuata nel Titolo IV del Codice Antimafia, va deciso quali siano gli effetti sul processo civile pendente.

E' di conforto una pronuncia della Corte di Cassazione che, seppur resa in merito ai rapporti tra processo ordinario e processo fallimentare, rileva nel caso di specie per i principi che da essa possono desumersi.

La Corte chiarisce che: "Le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito costituiscono questioni attinenti al rito, che non implicano questioni di competenza, quando il tribunale fallimentare coincida con il tribunale ordinario, pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adito è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, bensì, secondo i casi, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito, configurando detta questione una vicenda "litis ingressum impediens", concettualmente distinta dalla incompetenza, che deve essere esaminata e rilevata dal giudice di merito prima ed indipendentemente dall'esame della questione di competenza che, eventualmente, concorra con essa (Fattispecie avente ad oggetto domanda di pagamento del "giusto indennizzo" e di risarcimento dei danni da occupazione abusiva proposta con il rito ordinario nei confronti dell'A.N.A.S. e di una società dichiarata fallita nelle more del giudizio, che all'esito dell'interruzione veniva riassunto nei confronti del curatore fallimentare avanti al giudice ordinario anziché al giudice delegato al fallimento secondo il rito previsto dalla legge speciale. Il tribunale adito in riassunzione, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal curatore, dichiarava con sentenza la propria incompetenza. Nell'emettere pronuncia d'inammissibilità del proposto regolamento di competenza, la S.C. ha enunciato il principio di cui in massima, osservando, ancora, che il tribunale, pur avendo qualificato come eccezione d'incompetenza la deduzione del curatore anziché nei corretti termini di questione di improcedibilità, aveva peraltro ulteriormente affermato che ogni credito verso il fallito dovesse essere, ai sensi degli artt. 52 e 92 legge fall., accertato nella sede concorsuale propria, e cioè dinanzi al giudice delegato, così facendo corretta applicazione delle norme e dei principi di diritto in materia)" (Cass., civ., Sez. I, 18.05.2005, n. 10414).



Applicando all'odierno processo il principio enucleabile dalla massima appena citata, può dirsi che le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria in ordine a beni oggetto di un sequestro adottato, successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in sede di applicazione di misure di prevenzione, costituiscono questioni attinenti al rito, che non implicano questioni di competenza, con la conseguenza che, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria tutelabile secondo la procedura di cui al Titolo IV del detto decreto, il giudice adito è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, bensì, secondo i casi, l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge. Quindi, escluso che nell'ipotesi di specie debba dichiararsi l'incompetenza del giudice adito, deve, altresì, escludersi che la domanda proposta sia inammissibile od improponibile, dovendosi optare per l'improcedibilità, stante l'individuazione della ragione ostativa, alla prosecuzione del processo, in una causa (i decreti di sequestro emessi dal Tribunale di Reggio Calabria – Misure di Prevenzione) non riconducibile al contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione ovvero del ricorso per decreto ingiuntivo, ma attinente ad un'attività estrinseca e successiva rispetto a tali atti.

**3.5** – Va poi rammentato che con l'ordinanza n. 7445 del 23 marzo 2017, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “I creditori di una società per azioni, le cui quote di maggioranza siano state sottoposte a sequestro preventivo, non sono tenuti ad attivare lo speciale procedimento incidentale di verifica dei crediti previsto dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto, confermata la netta distinzione tra quote societarie e patrimonio societario riferibile alla persona giuridica che ne è titolare, la società conserva la propria personalità giuridica ed autonomia patrimoniale, ne consegue che, qualora il giudizio nei confronti di detta società abbia ad oggetto un credito di lavoro, deve escludersi la competenza funzionale del Tribunale per le misure di prevenzione che ha adottato il sequestro, essendo competente il Tribunale in funzione di giudice del lavoro” (nella parte motiva si legge che “Detta procedura incidentale costituisce un sistema organico di tutela esteso alla generalità dei creditori del proposto e – come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 94/2015 – rappresenta il frutto del bilanciamento legislativo tra i due interessi che in materia si contrappongono: da un lato, l'interesse dei creditori del proposto a non veder improvvisamente svanire la garanzia patrimoniale sulla cui base avevano concesso credito o effettuato prestazioni; dall'altro, l'interesse pubblico ad assicurare l'effettività della misura di prevenzione patrimoniale e il raggiungimento delle sue finalità, consistenti nel privare il destinatario dei risultati economici dell'attività illecita. Ciò detto, nel caso in esame, è pacifico che oggetto della misura di prevenzione del sequestro sia stato la maggioranza delle



azioni della s.p.a. (in quanto di proprietà dei propositi) e non il complesso aziendale della stessa, ragion per cui all'amministratore giudiziario risultano riconosciuti i poteri individuati dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 41, comma 6, a tenore del quale "nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze necessarie per legge, l'amministratore giudiziario può, previa autorizzazione del giudice delegato: a) convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori; b) impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa arrecare pregiudizio agli interessi dell'amministrazione giudiziaria. E', dunque, evidente che la società conserva la propria piena personalità giuridica ed autonomia patrimoniale e risulta confermata la netta distinzione esistente tra quote societarie e patrimonio societario riferibile alla persona giuridica che ne è titolare (come già ribadito da Cass. 24 maggio 2012 n. 8238 riguardo ad una fattispecie ricadente sotto la disciplina anteriore alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011) sicuramente nei casi – come quello de quo – in cui oggetto del sequestro è la maggioranza del capitale sociale. La società, quindi, continua ad operare con gli organi statutari (sia pure sotto il controllo dell'amministratore giudiziario), con la conseguenza che i suoi creditori non sono tenuti ad attivare lo speciale procedimento incidentale di verifica dei crediti previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011 cit. ma devono agire in sede civile nei confronti della medesima.")

**3.5.1** – In definitiva, nel caso di sequestro di parte delle quote e non dell'intero complesso aziendale o dell'intero patrimonio sociale, conservando la società la propria personalità giuridica ed autonomia patrimoniale, i creditori non hanno l'onere di attivare lo speciale procedimento incidentale di verifica dei crediti previsto dagli artt. 52 e ss d.lgs. n. 159/2011. Onere che scatta, invece, nel caso di sequestro dell'intero patrimonio sociale, *recte* della totalità delle quote.

**3.6** – Va poi ricordato che l'articolo 20 del D. Lgs. n. 159 del 2011 la L. 161/2017 stabilisce che: «Il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni





sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro».

**3.7-** Ora, nella fattispecie, l'assoggettamento della S.r.l. alla misura del sequestro preventivo comporta l'applicazione della richiamata speciale disciplina di cui al D.lgs. n. 159/2011, sicché il credito del Sig. che, contrariamente a quanto dallo stesso dedotto nelle proprie difese al fine di escluderlo dalla speciale procedura, non ha il suo titolo nella/e polizza/e assicurativa/e, ma nel contratto di prestazione d'opera professionale posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, dovrà attivare il procedimento incidentale di verifica dei crediti, accertamento del passivo e liquidazione che segue le regole di cui all'art. 52 e ss D. Lgs. n. 159/2011.

**3.8** – Ne consegue che, in ossequio alle considerazioni sopra esposte, va dichiarata improcedibile la domanda monitoria azionata avverso la società s.r.l., sottoposta a sequestro di prevenzione non nella quota di maggioranza – che avrebbe consentito la conservazione dell'autonomia patrimoniale secondo il principio enucleato dal Giudice di legittimità nell'ordinanza richiamata n. 7445 del 2017 – ma nella totalità delle partecipazioni sociali, trovando quindi applicazione il disposto dell'articolo 20 del D. Lgs. 150/2011.

**3.8.1** – Quale effetto dell'improcedibilità consegue la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo e, quindi, la revoca dello stesso da parte del Giudice dell'opposizione (per il principio che, ad una riscontrata causa di improcedibilità, debba conseguire la revoca del decreto ingiuntivo si veda Cass. Civ. n. 3735 del 1981; Cass. Civ. Sez. Un. n. 19596 del 2020).

**4.** – Acclarata l'improcedibilità della domanda nei confronti della S.r.l., vanno ora esaminati i motivi di opposizione sollevati dalla signora in proprio (anch'ella destinataria dell'ingiunzione di pagamento).

**4.1** – Ora, come sopra evidenziato, unico titolo posto a fondamento dell'ingiunzione emessa nei confronti della Sig.ra (e più in generale della pretesa azionata dall'opposto in sede monitoria) è il "Contratto di prestazione d'opera professionale" del 24 ottobre 2013 ovvero di "conferimento incarico di mandato con rappresentanza in arbitrato contrattuale – e/o extra contrattuale – e contestuale accordo per il



compenso professionale ai sensi dell'art. 1709 del c.c.", prodotto dal Dott. (cfr. doc. n. 2 del fascicolo di parte opposta).

**4.1.1** - Su tale contratto (*recte* in calce allo stesso) si rinviene il timbro della società S.r.l. e, sopra il timbro, una firma apparentemente riconducibile alla Sig.ra , che nel testo del contratto dichiara di contrarre "*in proprio e nella qualità di legale rappresentante*. SRL".

**4.2** - Sennonché, la Sig.ra in proprio, sin dall'atto di citazione in opposizione, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per non avere mai preso parte alla regolamentazione negoziale e mai sottoscritto il contratto *de quo*, disconoscendo la firma in esso apposta – disconoscimento che è stato reiterato anche dopo la produzione ad opera del convenuto del documento in originale (il disconoscimento è stato infatti reiterato dalla Sig. oltreché all'udienza di prima comparizione – nella quale il convenuto si è tardivamente costituito – anche in sede di memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 e 3 c.p.c.).

**4.3** - Al fine di contrastare il disconoscimento operato dalla Sig.ra - che non risulta avere firmato il contratto in causa con sottoscrizione singola, distinta e specifica in proprio -, l'opposto ne ha eccepito l'inammissibilità per essere lo stesso stato formulato non già dalla parte personalmente, bensì dal suo procuratore.

**4.3.1** - Ora sul disconoscimento giova rammentare il consolidato principio di legittimità per cui "*in relazione all'art. 2719 c.c. (che esige l'esplicito disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche), applicabile tanto all'ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, opera per entrambi la disciplina degli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta (tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione. Alla stregua di tale principio, nell'ambito di un procedimento a contraddittorio differito quale quello che si origina da un decreto ingiuntivo, la "prima risposta" deve essere individuata nell'atto di opposizione (e con la formulazione delle difese in seno a detto atto), atteso che, con tale opposizione, si dà inizio non ad un autonomo processo, ma ad una fase di quello già iniziato con la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, sì da configurarsi essa stessa come "la prima risposta" del debitore, dopo che questi sia stato messo in grado di esaminare i documenti depositati in cancelleria e posti a fondamento dell'istanza (e del*



provvedimento) monitorio (Cass. Sez. 3, 17/07/2008, n. 19680, si vedano anche Cass. Sez. 6 - 3, 04/02/2014, n. 2374, Cass. Sez. 5, 28/01/2004, n. 1525)” (Così in motivazione Cass. Civ. Ord. n. 27233/2017).

Ne deriva, *in primis*, l'ammissibilità del disconoscimento effettuato dall'opponente, tempestivamente formulato con il primo atto utile, l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, in maniera specifica e determinata.

**4.3.2** – Su quest'ultimo punto, alla stregua del tenore letterale dell'atto di citazione in opposizione, la dichiarazione con cui Sig.ra \_\_\_\_\_ ha disconosciuto la sottoscrizione apposta a suo nome in calce alla scrittura prodotta da controparte risulta senz'altro chiara e sufficientemente specifica (“ ..*Tale richiesta è stata accolta dal Tribunale di Reggio Calabria in persona della dott.ssa Ascianto sulla base della produzione di un contratto di prestazione d'opera professionale la cui sottoscrizione è stata attribuita alla sig.ra \_\_\_\_\_ . Orbene, a tale riguardo si eccepisce che la firma apposta in calce al suddetto contratto prodotto da controparte, non appartiene alla Sig.ra \_\_\_\_\_ la quale, a mezzo del presente atto, espressamente la disconosce in quanto non propria*” cfr. pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) e confermata dalla stessa Iannò che ha sottoscritto l'atto di citazione in opposizione (si veda pag. 7 del primo scritto difensivo).

**4.3.3** – La Corte di Cassazione insegna poi che “*il disconoscimento della scrittura provata può essere effettuato dal difensore anche se munito di procura speciale, non rientrando fra gli atti che implicano disposizione del diritto in contesa*” (così Cass. Civ. sent. n. 9869 del 27 luglio 2000).

Con la conseguenza che è del tutto destituita di fondamento la denuncia di parte opposta di inammissibilità del disconoscimento sia perché la signora \_\_\_\_\_

ha sottoscritto personalmente l'atto di citazione in opposizione contenente il disconoscimento *de quo*, facendolo proprio, sia perché il procuratore di parte opponente, rispetto al predetto atto, di natura processuale (e non sostanziale), risulta munito di valida procura alle liti.

**4.3.4** - Specularmente, deve ritenersi infondata l'eccezione formulata da parte opponente di tardività dell'istanza di verifica presentata dall'opposto - al fine di servirsi del documento disconosciuto - con la comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c.

Invero, avendo natura istruttoria, l'istanza di verifica, al pari delle altre istanze aventi medesima natura, può essere validamente formulata entro il termine di cui all'art. 183, co. 6, n. 2 cpc. (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 07/02/2005, n. 2411 che sul punto



ha affermato che: *“La parte che intenda avvalersi di una scrittura privata sconosciuta deve presentare l’istanza di verifica, in modo non equivoco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti (entro il termine, cioè, entro il quale è possibile la produzione del documento)”*.

**4.4** – Al fine di accertare la genuinità della sottoscrizione del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria azionata dal Dott. \_\_\_\_\_ è stata disposta una CTU grafologica.

Nel contesto dell’attività istruttoria sono state anzitutto acquisite le scritture di comparazione (atto di cessione di credito (doc. A1); atto di nomina e mandato ai periti (doc. A2); carta di identità della Sig.ra \_\_\_\_\_ del 2.8.2007 (doc. A3); atto notarile del 15.5.2007 (doc. A4); atto notarile del 4. 1.2015 (doc. A5). Inoltre, in data 9 dicembre 2016, la c.t.u. nominata ha raccolto il saggio grafico della Sig.ra \_\_\_\_\_ (cfr. verbale di inizio attività e saggio grafico depositato dalla consulente tecnica d’ufficio, dott.ssa \_\_\_\_\_, sul canale telematico in data 26 gennaio 2017)

La consulente d’ufficio, rilevato che le sottoscrizioni indicate nei documenti comparativi A1 e A2 (cioè a dire atto di cessione di credito e atto di nomina e mandato ai periti) non corrispondono alla gestualità operante di \_\_\_\_\_, ha condotto l’indagine grafologica con riferimento alle sole sottoscrizioni autografe comparative vergate dalla mano della Sig.ra \_\_\_\_\_, di cui ai documenti A3, A4, A5, ed al saggio grafico raccolto. Le sottoscrizioni, dopo essere state singolarmente analizzate, sono state poste a confronto con le firme in verifica

Ebbene, la CTU nominata – il cui operato è stato interamente documentato e svolto con competenza, in maniera diligente, esaustiva e completa, e secondo criteri condivisibili, sicché risulta senz’altro recepibile – ha rilevato che il confronto condotto a livello generale e in dettaglio, tra firme in verifica e documenti comparativi autografi di \_\_\_\_\_, cioè le firme A3, A4 A5, e saggio grafico, ha evidenziato aspetti, sotto il profilo spaziale, dinamico-dimensionale incompatibili con le sottoscrizioni in verifica.

In particolare, la Dott.ssa \_\_\_\_\_ ha concluso nei seguenti termini: *“Le sottoscrizioni apposte sul documento oggetto di verifica, (contratto di prestazione d’opera professionale datato 24.10.13), comparate con gli esemplari sottoscrittivi autografi della Sig.ra \_\_\_\_\_ presentano pregnanti discordanze dei requisiti generali e particolari, che ne testimoniano l’eterogeneità appositiva. Conseguente che le prefate firme oggetto di indagine vadano giudicate FALSE poiché ascrivibili ad una fonte scrivente estranea alla Sig.ra \_\_\_\_\_*



**4.4.1** - Le risultanze peritali, dunque, hanno escluso che la/e firma/e sul documento di cui al doc. n. 2 del fascicolo di parte opposta (denominato “contratto di prestazione d’opera professionale”) e datato 24 ottobre 2013 siano riconducibili alla Sig.ra

essendo state rilevate, tra i tratti grafici esaminati, plurime discordanze di requisiti particolari e generali.

Può quindi ritenersi che le firme ivi apposte siano apocrife.

**4.4.2** - Accertata la falsità della sottoscrizione apposta sull’unico titolo posto a fondamento della domanda monitoria proposta nei confronti della signora

, poiché il contratto non può essere ricondotto a quest’ultima, consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1114/2014 per incertezza del credito.

**5.-** Le considerazioni che precedono afferenti alla verifica dei presupposti per l’emissione dell’ingiunzione di pagamento non esonerano il Tribunale dal decidere sulla fondatezza (o meno) della pretesa creditoria azionata dal Dott. nei confronti della Sig.ra in proprio.

Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l’ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l’emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l’ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l’insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. Ne consegue che l’eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l’emanazione del provvedimento monitorio, come anche l’esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (*ex multis* Cass., 12.08.2005 n. 16911).

Pertanto, laddove sulla domanda di condanna proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), il giudice adito ha il potere - dovere di decidere anche sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (così, Cass., 16 gennaio 2013 n. 951).

Sempre nel medesimo senso è stato, infatti, affermato che la proposizione dell’opposizione determina, infatti, l’insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell’opposizione non è limitata al solo controllo sulla



legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (*ex pluribus* Cass., 5 gennaio 2010, n. 28).

**5.1-** Ora, esaminando la pretesa, deve osservarsi come la Sig.ra [redacted] in proprio, sin dall'atto di citazione in opposizione, come sopra detto, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto al credito azionato in sede monitoria dal Dott. [redacted], non avendo la stessa sottoscritto il contratto di prestazione d'opera prodotto da controparte, né avendo in ogni caso personalmente pattuito o accettato le condizioni ivi contenute.

**5.2 -** Orbene, l'opposto, gravato del relativo onere, non ha provato che, al di là della sottoscrizione falsa della signora [redacted], questa, in proprio, abbia stipulato il contratto di prestazione d'opera professionale, posto a fondamento della pretesa di credito.

Invero, la firma della signora [redacted] anche ove non ne fosse stata accertata la falsità, sarebbe stata in ogni caso riconducibile unicamente alla Signora [redacted] nella qualità di rappresentante legale della [redacted] e non anche alla persona fisica "*in proprio*".

In tal senso depone anzitutto la circostanza che la firma in parola risulta apposta sul timbro della società opponente, individuandosi il sottoscrittore come il soggetto capace di impegnarsi, per la qualità di rappresentante legale, per detta entità giuridica, recte la società di capitali. Per potersi anche solo ipotizzare una manifestazione di volontà negoziale della signora [redacted] distinta da quella della [redacted]

[redacted] S.r.l., con obbligo personale dell'opponente in proprio, sarebbe stato necessario riscontrare in calce al documento prodotto da controparte l'apposizione di un'ulteriore firma della sola [redacted] senza accompagnamento di timbro.

**5.3 -** Gli ulteriori documenti prodotti in atti dal Sig. [redacted] non valgono a provare la pretesa di credito nei confronti della Sig.ra [redacted]

Più precisamente, nel fascicolo di parte opposta sono stati versati i seguenti documenti *prima facie* riconducibili alla Sig.ra [redacted] nota trasmessa dalla

S.r.l (doc. n. 5, indicato nell'indice dei documenti dell'opposto come "*Nota della [redacted] a firma della Sig.ra [redacted] identica a quella riportata per esteso nel contratto di prestazione d'opera professionale, trasmessa all'ing. [redacted] al terzo arbitro e al Dott.*

*[redacted] per la determinazione dei danni inerenti alla garanzia responsabilità civile*"; atto di cessione di credito da parte della Sig.ra [redacted] in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [redacted] S.r.l. in favore del terzo arbitro Arch. [redacted]

(cfr. doc. n. 7 del fascicolo di parte opposta); atto di nomina e mandato ai periti (cfr. doc. n. 8 del fascicolo di parte opposta).



**5.3.1** - Ebbene trattasi di documenti recanti sottoscrizioni a nome della Sig.ra (delle quali, peraltro, quelle apposte sull'atto di cessione del credito e sull'atto di nomina e mandato, sono state accertate come apocrife), tutte apposta "sopra" il timbro della S.r.l., quindi riconducibili alla sola società S.r.l..

**5.4** - Del tutto inconferenti rispetto all'onere probatorio gravante sull'opposto risultano, poi, le dichiarazioni del teste di parte opposta (escussa all'udienza del 5 aprile 2018) la quale, all'epoca dei fatti segretaria del Dott. si è limitata a riferire che *"A.D.R. Vero che il contratto veniva restituito in presenza del ricordo il particolare, le timbrature delle pagine del contratto perché mi colpì la cosa, essendo per me inusuale...A.D.R. Riferisco che il tutto è avvenuto nei locali della S.r.l.: A.D.R.: Non ricordo con esattezza il periodo, credo potesse essere oltre la metà dell'anno 2013"*.

**5.5** - La pretesa creditoria del avverso la Sig.ra è quindi infondata perché non provata.

**6.** - Il carattere del pronunciamento che definisce in rito la domanda proposta nei confronti della Sig.ra nella qualità di rappresentante legale della società S.r.l., per una situazione intervenuta in corso di causa, costituisce valido motivo per compensare integralmente le spese di lite tra la società S.r.l. e il Sig.

Le spese di lite inerenti la domanda proposta nei confronti della Sig.ra in proprio seguono la soccombenza di parte opposta e vengono liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., ai sensi del Decreto Ministeriale 10.03.2014, n. 55, entrato in vigore il 03.04.2014, e successive modifiche, come segue, avuto riguardo al valore dichiarato della causa: € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase istruttoria, € 2.767,00 per la fase decisionale, per un totale di € 7.254,00. Parte opposta deve a parte opponente le spese di lite documentate pari ad euro 297,20.

**6.1** - Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con decreto depositato il 29 settembre 2017, devono essere poste definitivamente a carico di parte opposta.

### P.Q.M

Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando nella causa portante il n. **488/2015 R.G.A.C.** proposta da in



proprio e quale legale rappresentante della [redacted] s.r.l., disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:

- dichiara l'improcedibilità della domanda monitoria proposta nei confronti della [redacted] S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig.ra [redacted], per quanto indicato in parte motiva;
- e, per l'effetto, dichiara inefficace e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1114/2014 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 12 dicembre 2014 nei confronti della società [redacted] s.r.l.;
- accoglie l'opposizione proposta dalla Sig.ra [redacted] in proprio per quanto indicato in parte motiva;
- e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1114/2014 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 12 dicembre 2014 nei confronti della signora Iannò in proprio;
- compensa per intero le spese di lite tra l'opponente [redacted] S.r.l. e l'opposto;
- condanna il Sig. [redacted] a rimborsare alla Sig.ra [redacted] in proprio le spese di lite che vengono liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., nella somma complessiva di € 7.551,20 di cui € 297,20 per spese documentate ed € 7.254,00 per compensi, oltre l'importo corrispondente al 15% della somma riconosciuta per compensi a titolo di rimborso spese forfettarie;
- pone definitivamente a carico di parte opposta le spese della C.T.U. grafologica disposta nel corso del processo e già liquidate per anticipazione con decreto depositato sul canale telematico in data 29 settembre 2017.

Così deciso in Reggio Calabria, 20 giugno 2022

Il Giudice  
Dott.ssa Rosaria Leonello

